

Regione Emilia-Romagna

**V.A.B. Vigilanza Antincendi
Boschivi Emilia Romagna OdV**



STATUTO

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione ed ubicazione dell'Associazione

La V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi Emilia Romagna OdV **(in seguito indicata con la semplice dicitura "V.A.B. Emilia Romagna OdV")**, con durata illimitata, è un' Associazione di volontariato a Carattere Regionale di Protezione Civile non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, la V.A.B. Emilia Romagna, è costituita con sede in **Sant'Agata Sul Santerno (RA) Largo Giorgio Amendola nr. 8/D.**

L'Eventuale trasferimento della sede all'interno della medesima Comune deliberato dall'Assemblea degli Associati, non necessita di modifiche statutarie.-

Art. 2 - Enunciazione di principio:

La **V.A.B. Emilia Romagna OdV** è una Associazione apolitica aconfessionale avente finalità di solidarietà, priva di qualsivoglia fine di lucro, anche indiretto, regolata dal presente statuto e dal Codice Civile.

Art. 3 - Scopi della V.A.B. Emilia Romagna:

La **V.A.B. Emilia Romagna OdV** è una organizzazione di volontariato e persegue le finalità della Legge 266/91 in tema di volontariato, persegue anche le finalità di Protezione Civile previste dal D.P.R. 613/94, dai regolamenti attuativi dell'art. 18 della Legge n. 225 del 24/02/1992, e dalla Legge Regionale del 7 febbraio 2005 n. 1 e relativo regolamento approvato con DPGR n. 259 del 18/11/2010, e della Legge Regionale n°12 del 2005.

L'associazione svolge i seguenti compiti:

- a) promuove un effettivo legame ed un miglior rapporto di collaborazione fra tutte le associazioni di volontariato di protezione civile;
- b) contribuisce allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di protezione civile;
- c) Prevenire e reprimere gli incendi boschivi;
- d) Prevenire e limitare altri eventi pregiudizievoli per il bosco e l'ambiente ;
- e) Perseguire finalità di previsione, studio, ricerca, educazione in ordine al problema degli incendi boschivi e

subordinante, degli altri eventi pregiudizievoli per l'ambiente ;

- f) Perseguire dove è possibile e tramite specifiche strutture ed unità di intervento, sia nel momento della previsione, prevenzione, che in quello del soccorso, attività di protezione civile in settori diversi dall'antincendio boschivo, cooperando con l'azione delle Istituzioni e degli Enti Pubblici preposti svolgendo i servizi da questi suggeriti o richiesti;
- g) Istruire, qualificare e specializzare i soci per lo svolgimento dei compiti diretti al raggiungimento degli scopi associativi, anche in collaborazione con Istituti, Enti, Istituzioni o singoli esperti alle associazioni;
- h) Acquisire, mantenere e ampliare la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse umane e finanziarie occorrenti all'espletamento delle attività statutarie;
- i) Collaborare cooperare con Associazioni ed Enti aventi scopi assimilabili a quelli annunciati nel presente Statuto;
Tutte le attività dell'Associazione sono finalizzate a rendere un servizio di Volontariato per situazioni di bisogno del singolo o della collettività, nei settori dell'Antincendio, della Protezione Civile, dell'Ambiente, della Cinofilia, del Soccorso in Acqua, e delle Trasmissioni Radio, del Sociale e della Cooperazione internazionale;
- l) Si rende interprete presso le autorità competenti delle necessità di collegamento e della collaborazione, al fine di un più organico impegno con minor spreco di uomini (miglior utilizzo di risorse) per il raggiungimento dei fini quali la previsione, la prevenzione, il soccorso, ed il ripristino in materia di protezione civile;
- m) promuove ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento delle associazioni di volontariato per la protezione civile aderenti alla scrivente Organizzazione in un momento organizzato e coordinato dal medesimo nel rispetto delle autonomie delle singole sezioni/associazioni aderenti.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, la

V.A.B. Emilia Romagna OdV si propone di:

- a) Mantenere vivo, attraverso apposite manifestazioni, lo spirito del volontariato di protezione civile; collateralmente, il Coordinamento potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con Enti pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattico, di ricerca scientifica, sportivo e ricreativo che possono essere utili per la diffusione della solidarietà umana, civile e sociale, per la protezione della pubblica incolumità, per la tutela dei beni culturali e dell'ambiente (pubblico, privato e naturale);
- b) promuovere il rispetto delle regole di prevenzione, assicurazione e sicurezza del volontariato su attività di protezione civile;

c) compiere interventi e soccorsi in territorio comunale, provinciale, nazionale, europeo ed internazionale.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dalla **V.A.B. Emilia Romagna OdV** prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Alle Associate aderenti possono essere rimborsate dalla **V.A.B. Emilia Romagna OdV**, le sole spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea e dagli enti di riferimento.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 4 - Altre attività di Volontariato:

L'Assemblea Generale dei Soci può autorizzare sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio Direttivo, lo svolgimento di altre attività e servizi di Volontariato, anche in campi diversi previsti dall'art. 3.

Tali altre attività resteranno comunque facoltative e non obbligatorie, sia per le singole Associazioni Aderenti che per le articolazioni organizzative o territoriali dell'Associazione e non potranno mai essere, o porsi in contrasto con gli scopi di cui l'Art. 3 del presente Statuto.

Art. 5 Risorse Economiche

La **V.A.B. Emilia Romagna OdV** trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- A. quote e contributi delle associazioni Aderenti;
- B. eredità,

- C. donazione;
- D. contributi dello Stato,
- E. delle regioni,
- F. di enti locali,
- G. di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- H. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- I. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- J. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- K. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- L. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi) e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla **V.A.B. Emilia Romagna OdV**, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le Associazioni Aderenti.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 6 - Logo, emblema e standardo dell'Associazione:

Il logo dell'Associazione è costituito dalla sigla V.A.B. formata da lettere maiuscole tondeggianti di colore verde: la A e la V sono costituite dallo stesso carattere ovviamente capovolto in un caso con il trattino della A sostituito da un cerchio pieno

di colore rosso: la B è priva del trattino rettilineo verticale ed i tre tratti orizzontali hanno lunghezze crescenti dal basso verso l'alto.

L'emblema ha la forma circolare e riproduce una folgore di colore rosso che attraversa due montagne sovrapposte di colore verde, in campo giallo, con il logo V.A.B. e l'emblema della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**:

lo standardo della **V.A.B. Emilia Romagna OdV** non può essere usato senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza Regionale.

Il logo o l'emblema devono essere riportati su tutti gli atti, pubblicazioni e distintivi della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**, nonché sul materiale e le attrezzature. Il logo deve essere apposto su tutti gli automezzi mentre l'emblema è riportato sul distintivo del personale e sulle insegne da collocarsi all'ingresso delle sedi sociali.

Art. 7 - Celebrazioni:

L'ultima domenica di Aprile di ogni anno si celebra la Festa della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**.

Art. 8 - Regolamento:

Il funzionamento della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**, viene disciplinato dal Presente Statuto e da eventuali Regolamenti.-

Art. 9 - Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci:

1. L'ammissione delle Associazioni è deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda, corredata da statuto e richiesta di Affiliazione.
2. Possono richiedere l'iscrizione alla **V.A.B. Emilia Romagna OdV**, tutte le organizzazioni e associazioni o qualsivoglia Gruppo di volontariato, che operino nel campo della protezione civile e in regola con le normative vigenti inerenti il volontariato e che abbiano accettato integralmente e senza riserve il presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita, eventualmente deliberata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio in seduta ordinaria.
4. Sull'eventuale reiezione di domanda di adesione, può pronunciarsi l'Assemblea.
5. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi tre mesi dal sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**,
 - d) per violazioni dello statuto;

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o contenuto patrimoniale tra lo stesso e la **V.A.B. Emilia Romagna OdV** ;

6. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere comunicati al Socio, per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato in forma scritta.
7. E' impegno morale ed etico della Associata receduta, portare a termine eventuali attività e/o emergenze in atto a cui partecipi la **V.A.B. Emilia Romagna OdV**.
8. L'Associata receduta, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. L'esclusione dell'Associata è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associata gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione la Associata ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 09 - Membri della V.A.B. Emilia Romagna

Il numero delle Associate Aderenti è illimitato .-

Possono essere membri della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**:

1. Organizzazioni e associazioni di volontariato, aventi come ambito di attività la protezione civile ed iscritte negli appositi registri provinciali del volontariato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della Legge Regionale n°12 del 2005, della Legge Regionale n°1 del 2005, relativo regolamento e successive modificazioni;
2. Sezioni autonome e non autonome di organizzazioni di volontariato a carattere nazionale e comunque iscritte negli appositi registri nazionali, regionali, provinciali;
3. Organizzazioni o gruppi comunali aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di volontariato (Legge 266/91, L.R. 12/2005, L.R. 1/2005 e successive) che operino nel campo della protezione civile e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**, anche in modo esclusivo o preminente, così come previsto dal regolamento Regionale in materia di Volontariato di Protezione Civile dell' Emilia Romagna.

Art. 10 - I Soci Onorari:

Il Consiglio Direttivo Regionale può conferire temporaneamente o a vita il riconoscimento di Socio Onorario a quanti, siano, essi privati cittadini che rappresentanti del mondo politico, scientifico e culturale, si siano distinti per:

- segnalati servigi, elargizioni o donazioni cospicue fatte alla **V.A.B. Emilia Romagna OdV**;
- lo studio o l'opera o l'impegno culturale o politico a favore dei temi a oggetto degli scopi associativi.

La qualifica dei Soci Onorari diviene effettiva solo dopo l'accettazione scritta della nomina e dello Statuto associativo da parte del Socio Onorario.

Art. 11 - Doveri e diritti degli Associati:

1. gli Associati aderenti sono tenuti:
 - a) ad osservare il presente statuto, ed eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Direttivi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno e decoroso nei confronti della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**;
 - c) a versare la quota associativa.
 - d) ad impegnarsi moralmente ed eticamente nello svolgimento delle attività della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**;
2. Le Associazioni e i soci aderenti hanno diritto:
 - e) a partecipare a tutte le attività promosse della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**;
 - f) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - g) ad accedere alle cariche associative.

Art. 12 - Gratuità delle prestazioni:

Tutte le prestazioni rese dai Soci per lo svolgimento dei compiti sociali sono effettuate in modo totalmente gratuito e disinteressato, fatta salva la possibilità di usufruire di un rimborso per le spese eventualmente sostenute e debitamente documentate, secondo le modalità previste.-

Sono parimenti gratuiti e disinteressati tutti gli uffici attinenti qualsivoglia carica o incarico sociali.

L' ORGANIZZAZIONE

Art. 13 - Struttura V.A.B. Emilia Romagna :

La struttura **V.A.B. Emilia Romagna OdV** prevede:

- a) un livello centrale costituito da: la Sede Regionale, il Centro Operativo Regionale, la Squadra di Intervento Regionale.-
- b) un livello periferico, costituito da: le Sezioni Provinciali, Organizzazioni e Associazioni Aderenti, il Centro Operativo Provinciale, la Squadra di Intervento Provinciale, i Gruppi Comunali

Art. 14 - ORGANI V.A.B. Emilia Romagna

- a) l'Assemblea Generale dei rappresentanti delle Associazioni aderenti;
- b) il Presidente Regionale;
- c) il Consiglio Direttivo Regionale;
- d) i Revisori dei Conti Regionale (Organo facoltativo) ;
- e) il Collegio dei Probiviri Regionale

Art. 15 - L'Assemblea Generale dei Soci aderenti:

L'Assemblea Generale dei Soci Aderenti è il massimo organismo deliberante della **V.A.B. Emilia Romagna OdV** ed è convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione alla loro esecuzione.

Essa è costituita da tutti gli aderenti in regola con la quota associativa ;

È presieduta Normalmente dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo più anziano presente;

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno per esaminare ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati Aderenti, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di **3(Tre)** deleghe.

Provvede in oltre, se necessario, alla ratifica dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri eventualmente cooptati nel corso dell'anno per coprire vacanze tra i membri elettivi del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Consiglio dei Probiviri.

Ogni tre anni l'Assemblea Generale dei Soci, elegge i componenti elettivi del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Generale delle Associate, convoca in sessione straordinaria, delibera sulla modifica dello Statuto, lo scioglimento della **V.A.B. Emilia Romagna OdV** e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello

stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- ✓ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ✓ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- ✓ approva il bilancio;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sull'esclusione delle associate in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- ✓ delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- ✓ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- ✓ destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- ✓ delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Eleggibilità e durata delle cariche Sociali:

Tutti i soci aventi diritto al voto e non soggetti a causa di ineleggibilità sono eleggibili alle cariche sociali, tutte le cariche sociali elettive hanno durata di tre anni.

Art. 17 - Elezione, rappresentanza e poteri del Presidente:

Il Presidente è eletto dall'intero Consiglio Direttivo tra i suoi componenti elettivi.

Ha rappresentanza morale e legale della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**.

Svolge tutte le funzioni a lui attribuite dallo Statuto o delegate dal Consiglio Direttivo;

Nei casi particolari urgenza e necessità, il Presidente può adottare le decisioni proprie del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva;

Nelle pubbliche calamità il Presidente o un suo delegato può assumere la direzione di tutti i servizi di intervento e di soccorso dell'Associazione, assistito dai coordinatori (o loro delegati) delle Sezioni coinvolte nell'opera di soccorso.

Partecipa a tutti quegli organismi a cui è demandato dalle leggi di Protezione Civile che gli competono per carica ;

Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 18 - Il Potere di Firma:

Il Presidente, in quanto titolare della rappresentanza morale e legale della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**, ha in via ordinaria il potere di firma per tutti gli atti della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**.

Il Presidente può tuttavia delegare ad altri Consiglieri o ai Coordinatori il potere di firma di particolari atti.

La delega può essere concessa per un singolo atto o per un insieme omogeneo di atti.-

Art. 19 - Elezione, Composizione e poteri del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto da rappresentanti delle Associazioni Aderenti.

Art. 20 -Consiglio Direttivo Regionale:

Il Consiglio direttivo Regionale è formato da un numero di membri non inferiore a **5 (Cinque)** e non superiore a **7 (Sette)** eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per **3 (Tre)** anni e sono rieleggibili, Possono fare parte del Consiglio esclusivamente Associati delle Associazioni Aderenti .

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio questo viene dichiarato decaduto, l'Assemblea Generale provvede all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

E' da considerare dimissionario a tutti gli effetti, il componente in carica, che risulti assente a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, quando l'assenza non sia stata determinata da causa di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute giustificate dal Consiglio Direttivo e comunicate in forma scritta.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- ✓ nominare il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e nominare eventuali coordinatori;
 - ✓ deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - ✓ provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - ✓ istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee.
-
- ✓ dirige e coordina l'attività della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**;
 - ✓ compila il bilancio generale consuntivo e preventivo, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale delle Associazioni Aderenti;
 - ✓ delibera sulla eventuale costituzione di Sezioni Provinciali della V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi;
 - ✓ ratifica la nomina dei Coordinatori Regionali;
 - ✓ propone le modifiche dello Statuto;
 - ✓ è competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse generale della **V.A.B. Emilia Romagna OdV** e per la sua Organizzazione;
 - ✓ delibera su tutti gli altri argomenti indicati dal presente Statuto o da Eventuali Regolamento/i;
 - ✓ adotta i provvedimenti disciplinari, nei casi e nei modi previsti da Eventuali Regolamento/i;

Il Consiglio Direttivo si raduna, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano al momento della adunanza, almeno una volta ogni sei mesi, e/o ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando due terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

La deliberazione del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, e vanno comunicate alle Associazioni Aderenti entro 15 giorni dalla data della delibera;

Alle Associazioni aderenti, dovrà pervenire verbale sottoscritto dai membri del Direttivo a mezzo Posta elettronica .

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, **7 (Sette)** giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente

costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti

Art. 21 - I Revisori dei Conti (Facoltativo):

Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, è formato da 3 (tre) membri più 2 (due) supplenti, rieleggibili, eletti dall'Assemblea, generale dei Soci a maggioranza semplice tra candidati sia interni che esterni alle Associazioni e Gruppi aderenti e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo, nomina al suo interno un presidente,. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di uno o più revisori subentreranno i supplenti, e l'assemblea provvederà alla elezione del o dei revisori mancanti. Non può essere eletto più di un Revisore appartenente alla stessa Associazione iscritta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- ✓ verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, ed immobili;
- ✓ esamina e controlla preventivamente i conti consuntivo e preventivo, esprime il parere in merito in sede di presentazione all'Assemblea dei soci;
provvedono al controllo amministrativo generale degli atti dell'Associazione a norma del Codice Civile e delle vigenti leggi.
- ✓ il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno un Presidente ed un Segretario.

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri:

Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri, è eletto dall'Assemblea Generale dei soci nomina al suo interno un presidente, Questo organo svolge la funzione su tutte le questioni di indole morale che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Esamina inoltre a norma di regolamento, su ricorso degli interessati, i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi sociali e le interpellanze dei Consigli di Sezione e dei Gruppi sull'operato degli Organi Centrali dell'Associazione.

Art. 23 - Il Centro Operativo Regionale:

Il Centro Operativo Regionale è una struttura di coordinamento dei servizi antincendio, ambientali, Sociali, Cooperazione internazionale e di Protezione Civile della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**.

Opera sotto la supervisione del Coordinatore Regionale responsabile del settore di intervento ed ha il compito di coordinare gli interventi di emergenza messi in atto dalle Associazioni aderenti, nonché di attivare e dirigere gli interventi della squadra di Intervento Regionale.

Art. 24 - La Squadra di Intervento Regionale:

La Squadra di Intervento Regionale è una struttura, destinata ad interventi in zone non coperte per competenza territoriale o rapporti conversori con Enti locali da specifiche strutture periferiche della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**.

Art. 25 - Verbali degli Organi Collegiali:

Per ogni adunanza di qualsivoglia Organo collegiale della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**, deve essere redatto un verbale da conservare agli atti o sull'apposito libro, proprio di ogni Organo. Devono essere verbalizzati anche tutti gli eventuali disaccordi tra membri in merito alle decisioni adottate.

Art. 26 - Incompatibilità:

I Proibiviri ed i Revisori dei Conti non possono ricoprire nessuna altra carica associativa.

Qualora un socio eletto ad una carica sociale ne ricoprisse già un'altra, deve optare per una delle due prima della prima adunanza utile degli organi interessati.

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 27 - Patrimonio della V.A.B. Emilia Romagna:

Il patrimonio della **V.A.B. Emilia Romagna OdV** è unico e indivisibile. È amministrato dal Consiglio Direttivo Regionale, ai sensi del presente Statuto e non può essere adoperato se non per il raggiungimento degli scopi sociali.

È costituito da:

- a) di mezzi, le attrezzature, i materiali, i beni immobili, i beni mobili registrati, brevetti, copyright, o diritti d'autore e quant'altro sia o venga legittimamente in possesso della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**
- b) Ferma restando l'unicità del patrimonio associativo, le Sezioni Associazioni e/o i Gruppi aderenti, hanno la piena disponibilità delle strutture, mezzi e attrezzature e capitali di loro competenza o a loro disposizione per lo svolgimento dei servizi statutari.

Art. 28 - I beni registrati:

Stante l'unicità del patrimonio della rappresentanza legale della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**, tutti i beni registrati mobili, immobili ed immateriali devono essere intestati alle Associazioni Aferenti di competenza, eccetto i beni mobili ed immobili direttamente assegnati alla **V.A.B. Emilia Romagna OdV** Regionale provenienti da convenzioni o progetti.

Art. 29 - Bilancio Generale:

I bilanci preventivo e consuntivo della **V.A.B. Emilia Romagna OdV** hanno inizio il 1° Gennaio e termine col 31 Dicembre.

Da essi devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dalla **V.A.B. Emilia Romagna OdV** secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I Bilanci sono compilati dal Consiglio Direttivo che li sottopone, corredati da una relazione, entro la fine di Marzo, ai Revisori di Conti.

I Revisori di Conti, presa visione dei bilanci e della relazione, redigono una nota di commento e ritornano il tutto al Consiglio Direttivo entro il 10 di Aprile di ogni anno.

Tale documentazione completa deve essere depositata per visione presso la Segreteria Regionale ed inviato in copia alle singole Associazioni Aderenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

I Bilanci vengono sottoposti all'Assemblea Generale dei soci per l'approvazione, che avviene con votazione palese, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

In quella sede viene sottoposto all'Assemblea il rendiconto operativo relativo all'anno solare precedente.-

Art. 30 - Collaborazioni retribuite:

Prestazioni d'opera retribuite di dipendenti o professionisti convenzionati comunque non soci sono ammesse solo per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione, ed in particolare per determinare mansioni tecniche, burocratico amministrative, fiscali o contabili e di istruzione qualificazione professionale dei volontari.-

Art. 31 - Atti e Pubblicazioni dell'Associazione:

Nessuna pubblicazione potrà qualificarsi ufficialmente per atto della **V.A.B. Emilia Romagna OdV**, se non avrà ricevuto l'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo.

Art. 32 - Riconoscimenti e cariche onorarie:

Il conferimento di riconoscimenti o di cariche onorarie è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo regionale il quale ha il potere:

- a) di nominare Soci Onorari
- b) di nominare Consiglieri Emeriti i Consiglieri che abbiano acquistato altre benemerenzze verso la **V.A.B. Emilia Romagna OdV**; essi sono nominati a vita. Possono partecipare con facoltà di parola ma non di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.
- c) Di conferire premi, onorificenze e riconoscenze al merito, per premiare coloro che abbiano reso segnalati servigi alla **V.A.B. Emilia Romagna OdV**.

Art. 33 - Scioglimento della V.A.B. Emilia Romagna:

Lo scioglimento definitivo della **V.A.B. Emilia Romagna OdV** è deliberato dai soci riuniti in Assemblea Generale Straordinaria, con decisione approvata dai $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto.

In tal caso l'Assemblea deciderà sulla devoluzione del patrimonio esistente, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti alla Struttura Nazionale, la quale provvederà alla ripartizione con le Sezioni Regionali, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

Registrato il 26 FEB. 2021 al n. 808
Spese 3 per Euro 0,00

Il Responsabile dello Sportello
dr. Giovanni D'Alessandro

* firma su delega del Direttore Provinciale

